

DDL AC3513

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

Proposte di emendamenti

Sommario

1. FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	3
2. MISURE PER ROMA CAPITALE	5
3. PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE.....	6
4. PROROGA BANDI PER GARE GAS.....	7
5. PROROGA DEI TERMINI PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI ASILI NIDO E PER IL COMPLETAMENTO DELLE VERIFICHE SISMICHE ...	9
6. PROROGA TERMINE DELIBERE ALIQUOTE E TARIFFE DEI TRIBUTI LOCALI .	10
7. REVISIONE SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2015	11
8. DISSESTO. AMPLIAMENTO DEI TERMINI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ENTI IN DISSESTO.....	12
9. PROROGA PERCENTUALI DI ACCANTONAMENTO PER COPERTURA PERDITE SOCIETÀ PARTECIPATE DAI COMUNI	13
10. TAGLIO DELLE ALI (OFFERTE ANOMALE)	14
11. PROROGA DEI TERMINI PER L'INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI CENSUARIE.....	15
12. ESTENSIONE AL 2015 DELLA VERIFICA DEL GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI.....	16
13. SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ PER ANNUALITÀ PREGRESSE DERIVANTI DA DIFFORMI INTERPRETAZIONI DI NORME FINANZIARIE.....	17
14. ESCLUSIONE SPESE D'INVESTIMENTO DA SALDO COMPETENZA PER I COMUNI ISTITUITI A SEGUITO DI FUSIONE	18
15. DISSESTO. DISPONIBILITÀ DI FONDI PER ANTICIPAZIONI ENTI LOCALI IN DISSESTO A VALERE SUL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 243-BIS TUOEL.....	19
16. DISSESTO. ALLUNGAMENTO DEI TERMINI PER CONSEGUIRE IL BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO.....	21
17. DISSESTO. APPLICABILITÀ DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI EX D.LGS 118/2011	22
18. UFFICI GIUDIZIARI -	23
19. SOGGETTI AGGREGATORI – PERSONALE	24

1. FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

All'articolo 1, dopo il comma 10, inserire il comma:

10-bis. Al comma 226 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto infine il seguente periodo: “Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'art. 16 commi 4 e 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all'art. 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni.”

Motivazione

Il DL 16/2014 prescrive, in caso di illegittima costituzione od utilizzo dei fondi per il salario accessorio del personale, il recupero degli importi indebitamente erogati sui fondi futuri. La norma consente di compensare gli importi da recuperare con le economie generate da processi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Molti enti sono oggi impegnati in pesantissimi piani di recupero che impattano drasticamente sulle risorse destinate alla produttività del personale, rischiando di compromettere le politiche di sviluppo delle risorse umane e la regolare prosecuzione nell'erogazione dei servizi. Peraltro gli errori più ricorrenti nella costituzione dei fondi storici “(...) derivano principalmente dalla particolare complessità e stratificazione della disciplina legislativa di riferimento e di quella contrattuale (...)”, come testualmente evidenziato dalla circolare interministeriale n. 60 del 12.5.2014.

L'emendamento proposto è allora funzionale a consentire agli enti impegnati nell'attuazione di piani di recupero ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DL 16/2014, l'utilizzo di nuove e più ampie possibilità di compensazione degli importi da recuperare. In particolare la norma, come riformulata, rende possibile valorizzare le economie di spesa o i recuperi di entrata già programmati e realizzati dalle amministrazioni nei cinque anni precedenti. La normativa vigente, infatti, penalizza gli enti più virtuosi, che abbiano concluso significativi processi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, ancorché non formalizzati in piani di razionalizzazione, i cui benefici non possono essere portati in compensazione con le somme da recuperare.

Ai fini del recupero inoltre è consentito agli enti di utilizzare i risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni: le vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali per il comparto Regioni e Autonomie locali consentono infatti di destinare una quota parte dei proventi derivanti da accordi di sponsorizzazione alla alimentazione dei fondi per il salario

accessorio. L'emendamento riconosce la possibilità di imputare detti proventi direttamente al recupero.

Possono infine essere destinati a recupero il 100% dei risparmi derivanti da nuovi piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e dalla temporanea rinuncia volontaria alle facoltà assunzionali.

2. MISURE PER ROMA CAPITALE

All'articolo1, dopo il comma 10, inserire il comma:

10-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando, a partire dal 2015, per quanto riguarda le risorse stabili, risorse già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Motivazione

La proposta ha l'obiettivo di consentire a Roma Capitale, in concomitanza con il Giubileo della Misericordia, di adeguare la composizione del proprio fondo per l'alimentazione del salario accessorio sulla base dell'analisi comparata delle condizioni degli altri comuni di grande dimensione, secondo i criteri individuati dall'ARAN per gli enti di nuova istituzione, concorrendo a contenere il rischio di compromissione dell'ordinato svolgimento dei servizi locali.

3. PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE

Art. 1.

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

All'articolo 1, comma 9, aggiungere infine le seguenti parole: “; conseguentemente all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 le parole “per l'anno 2014” sono soppresse.

Motivazione

L'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 210/2015 ha previsto la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2016 per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Città metropolitane e dalle Province in relazione le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, in essere ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legge n. 78/2010. A sua volta tale disposizione era stata introdotta nel c.d. decreto enti locali con l'obiettivo di consentire anche per gli Enti non in regola con il patto di stabilità interno la prosecuzione di tali rapporti al 31/12/2015.

Si riporta di seguito la formulazione vigente, dopo le modifiche introdotte dal decreto legge n. 210/2015

“Alle province e alle città metropolitane è altresì consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2016, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.”

Il permanere del riferimento all'anno 2014 rende inapplicabile la disposizione agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2015, che sono i reali destinatari della norma, rendendo la stessa inapplicabile. L'emendamento proposto ha pertanto il fine di perfezionare, in un'ottica di coordinamento normativo, la formulazione della proroga.

4. PROROGA BANDI PER GARE GAS

Art. 3

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico

All'articolo 3 aggiungere i seguenti comma :

3. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 12 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 14 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 13 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3 - quater della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 8 mesi.

4. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati. Nel comma 2 del medesimo articolo l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: *“Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.”*

Motivazione

L'emendamento è necessario alla luce del complesso contesto regolatorio delle gare per l'affidamento della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali, estremamente penalizzante per i Comuni. Infatti, molte stazioni appaltanti si trovano ad affrontare ritardi nella predisposizione degli atti di gara non a motivo della loro inerzia, ma a causa di ritardi attribuibili ai singoli comuni facenti parte dell'ambito nel fornire dati, o a comportamenti dilatori di alcuni gestori o, ancora, ad incertezze legate alla pendenza di ricorsi avverso atti amministrativi e alla complesse disposizioni regolatorie che prevedono tempistiche

incongrue. La norma pertanto comporta la riprogrammazione delle scadenze per tutti i raggruppamenti di ambiti di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 226/2011. Alla luce di ciò la prima parte dell'emendamento proposto, introduce pertanto una proroga ai termini perentori previsti dalla normativa vigente per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale negli Ambiti territoriali minimi. Ciò sia per ripristinare la correttezza dell'azione amministrativa per finalizzare i bandi di gara che per evitare un'eccessiva sovrapposizione di gare nell'arco degli stessi mesi e quindi facilitare la partecipazione di più soggetti alle stesse gare. La seconda parte della proposta emendativa abroga le disposizioni previste ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 relative alle sanzioni per i Comuni. L'ex dl 69/13 prevedeva infatti – in maniera incoerente - l'intervento sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico in caso di inerzia della Regione nell'esercizio del proprio potere sostitutivo laddove la stazione appaltante non avesse pubblicato tempestivamente il bando di gara nonché una forma di penalizzazione per gli Enti locali che non avessero rispettato i termini preordinati alla pubblicazione del bando di gara. A fronte di tale abrogazione l'emendamento sostituisce tali incongruità riformulando termini e modalità per l'intervento sostitutivo della Regione e del Ministero dello sviluppo economico ed eliminando le assurde sanzioni per i Comuni. Vengono così eliminate alcune incoerenze stanno determinando situazioni paradossali determinando situazioni disomogenee e sanzioni paradossali per i Comuni, dovute ai precedenti e continui mutamenti normativi agevolando la riprogrammazione delle scadenze di gara ed una maggiore competizione delle aziende.

La proposta non comporta nuovi o ulteriori oneri finanziari a carico delle Amministrazioni pubbliche.

5. PROROGA DEI TERMINI PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI ASILI NIDO E PER IL COMPLETAMENTO DELLE VERIFICHE SISMICHE

Art. 4. Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa

All'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "La norma deve intendersi riferita anche agli asili nido.";
- b) dopo il comma 2 aggiungere il comma :
"2-bis. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31 dicembre 2017."

Motivazione

È in corso l'attivazione di importanti finanziamenti volti alla riqualificazione e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e degli asili nido. Appare opportuno, di conseguenza, allineare al periodo di pianificazione di tali interventi (2015/2017) tutti i termini in scadenza.

Con la lettera a) viene estesa anche agli asili nido la proroga del termine per la messa in sicurezza degli edifici scolastico, di cui comma 1, art. 10-bis del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 (conv. con l. 8 novembre 2013, n. 128). L'integrazione recata dalla lettera b) estende al 31 dicembre 2017 il termine per l'effettuazione delle verifiche sismiche sia degli edifici scolastici che degli asili nido.

6. PROROGA TERMINE DELIBERE ALIQUOTE E TARIFFE DEI TRIBUTI LOCALI

“1. All’articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Per l’anno 2015, in deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, limitatamente, ai fini dell’IMU e della Tasi, agli immobili non esentati a decorrere dal 2016, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe dei tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dal settimo periodo del comma 688 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n.147 e dal primo periodo del comma 8 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Non si applicano sanzioni ed interessi agli eventuali pagamenti di importi dovuti ad integrazione dell’imposta versata per il 2015, se effettuati entro il 16 giugno 2016”.

Motivazione

La proposta di emendamento mira a rendere efficaci le delibere approvate dai Comuni fino al 30 settembre - oltre i termini previsti ordinariamente per l’anno 2015 (30 luglio) - nella sola parte in cui dispongono variazioni di aliquota o istituzione di tributi comunali per le fattispecie non esentate dalla Legge di stabilità 2016 e a condizione che siano state validamente inviate, ai fini della pubblicazione, sul Portale del federalismo fiscale entro il 21 ottobre 2015.

L’assenza di proroga del termine in questione mette in grave difficoltà circa 700 enti locali, di cui circa 100 interessati alla tornata elettorale del maggio-giugno 2015, anche con riferimento a tributi, quali la TARI, che sono regolati sulla base di piani economico finanziari spesso di ambito sovracomunale, con l’obbligo normativo alla copertura integrale dei costi attraverso le tariffe del tributo. Gli effetti negativi risultano inoltre aggravati dal fatto che per il 2016 è stato disposto il blocco degli aumenti dei tributi regionali e locali (ad eccezione della Tari) e pertanto i Comuni coinvolti non avrebbero alcuna possibilità di recupero della manovra fiscale per il biennio 2015-16.

7. REVISIONE SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2015

All'articolo 4, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. Nei casi di violazioni riguardanti il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano limitatamente alle previsioni di cui alla lettera a) del comma medesimo e per un importo non superiore al 2% della spesa corrente dell'ente locale inadempiente, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato.”

Motivazione

La norma proposta prevede l'esclusione delle sanzioni per violazioni del Patto di stabilità 2015, ad eccezione della sanzione di carattere finanziario (decurtazione delle assegnazioni in misura non eccedente il 2% delle entrate correnti dell'ente).

La proposta permette di non intervenire sulle numerose cause di ragionevole esclusione dovute alla concomitante entrata in vigore della nuova contabilità (d.lgs. 118/2011) e alle esigenze di realizzazione degli interventi in cofinanziamento con fondi europei, il cui necessario completamento entro il 2015 ha determinato numerosi sforamenti degli obiettivi programmatici

8. DISSESTO. AMPLIAMENTO DEI TERMINI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ENTI IN DISSESTO

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

“Art. 4-bis. Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo enti in dissesto”

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole : “Per gli anni 2012, 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti : “Dall’anno 2012 al 2017” e le parole: “dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “, rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017.”.

Motivazione

La norma proposta fa seguito ad analoga disposizione recata dal decreto-legge n. 174 del 2012, che ha a suo tempo previsto l’assegnazione di disponibilità finanziarie a favore degli enti locali che avevano dichiarato il dissesto finanziario dal 4 ottobre 2007 e sino all’entrata in vigore del predetto decreto-legge. La disposizione proposta prevede analoghe provvidenze finanziarie a favore degli enti locali che abbiano deliberato il dissesto finanziario a partire dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 174 del 2012 e sino al 31 dicembre 2015. Le risorse a tale scopo destinate sono quelle previste per gli interventi in favore degli enti locali dissestati dagli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del TUEL, non utilizzate a fine esercizio dal Ministero dell’interno per gli anni 2015, 2016 e 2017.

La misura consiste in un’assegnazione finanziaria destinata all’incremento della massa attiva della liquidazione, da erogarsi in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica e considerando, in ogni caso, un limite massimo di 5.000 abitanti, onde evitare che gli enti di maggiore dimensione demografica assorbano pressoché interamente le risorse disponibili.

La norma proposta non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il contributo sarà assegnato solo se a fine esercizio (per gli anni 2015, 2016 e 2017) dovesse riscontrarsi il parziale utilizzo della somma già destinata, annualmente, agli interventi in favore degli enti locali che hanno deliberato il dissesto finanziario, sulla base dell’accantonamento disposto dall’articolo 35, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con copertura nell’ambito degli stanziamenti ordinariamente assegnati agli enti locali, ossia all’interno delle somme già spettanti a Comuni e Province.

9. PROROGA PERCENTUALI DI ACCANTONAMENTO PER COPERTURA PERDITE SOCIETÀ PARTECIPATE DAI COMUNI

“1. All’articolo 4, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. All’art. 1, comma 552 della legge 27 dicembre, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “per gli anni 2015, 2016 e 2017” sono sostituite dalle parole: “per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- b) alla lettera a), le parole “del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016” sono sostituite dalle seguenti: “del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017”;
- c) alla lettera b), le parole “al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017” sono sostituite dalle parole: “al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l’anno 2017 e al 75 per cento per il 2018”

Motivazione

L'emendamento propone di mantenere inalterata nel 2016 la quota che i Comuni sono tenuti ad accantonare in apposito fondo vincolato a fronte del risultato d'esercizio o saldo finanziario negativo registrato dalle società in cui detengono partecipazioni, estendendo al 2018 il periodo di raggiungimento della più elevata percentuale.

Tale proposta normativa è finalizzata a non aggravare il peso dell'accantonamento per il 2016 e non produce effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

10. TAGLIO DELLE ALI (OFFERTE ANOMALE)

Art. 7.

Proroghe dei termini in materia di infrastrutture e trasposti

All'art. 7, comma 2 aggiungere la seguente lettera

c) al comma 20-bis le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016".

Motivazione

L'art. 122 comma 9 e art. 124 comma 8 del DLgs 163/2006 prevedono che quando il criterio dell'aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la Stazione Appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica delle offerte anomale per appalti di lavori di importo pari o inferiori a € 1.000.000 o per appalti di servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 100.000.

L'art. 253 comma 20-bis del DLgs 163/2006, così come modificato dalla Legge n. 98/2013, consente di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale sino al 31/12/2015 per appalti di lavori, servizi e forniture di importi inferiore alle rispettive soglie comunitarie.

Per le Stazioni Appaltanti medio grandi che bandiscono principalmente gare di valore ricompreso fra € 1.000.000 e la soglia comunitaria per i lavori e di valore tra € 100.000 e la soglia comunitaria per i servizi e forniture, gare riferite principalmente ad opere di manutenzione del patrimonio e acquisti di beni e servizi di tipo ordinario, questa norma è di fondamentale importanza perché consente l'utilizzo di una procedura snella ed efficace.

L'impossibilità di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse non accompagnata da una modifica della procedura di verifica dell'offerta anomala per gli appalti sotto soglia comunitaria, porta, come già verificatosi in sede di prima applicazione del DLgs 163/2006, la paralisi dell'attività delle Stazioni Appaltanti considerato anche l'elevato numero dei partecipanti alle procedure di gara.

11. PROROGA DEI TERMINI PER L'INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI CENSUARIE

“1. All’articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. All’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole “entro un anno”, sono sostituite dalle parole “entro diciotto mesi”.

Motivazione

La modifica consente ai comuni di disporre del tempo necessario per esprimere i propri rappresentanti nell’ambito delle commissioni censuarie locali, anche in considerazione del rinvio dei decreti attuativi della riforma del catasto correlati con il funzionamento delle stesse commissioni, con particolare riferimento alla sezione specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

12. ESTENSIONE AL 2015 DELLA VERIFICA DEL GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI

“1. All’articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. All’articolo 1, comma 9-quinquies del decreto legge 24 gennaio 2015, n.4, dopo le parole “verifica del gettito per l’anno 2014” sono aggiunte le parole “ed entro il 30 giugno 2016 alla verifica del gettito per l’anno 2015”.

Motivazione

La verifica del gettito operata con riferimento al 2014 ha reso evidente, per numerosi Comuni, la sussistenza di un rilevante scostamento negativo tra il gettito stimato dal Ministero e quello effettivamente riscosso dagli enti coinvolti dalla revisione dei criteri di esenzione dall’Imu operata dal Dl n.4 del 2015. A livello dell’intero comparto comunale nel luglio 2015 risultavano incassati complessivamente poco più di 115 milioni di euro a fronte dei 230 milioni di euro decurtati dal Fondo di solidarietà 2014.

L’evidenza dei rilevanti scostamenti riscontrati nel 2014 rende indispensabile estendere il meccanismo di verifica previsto dal comma 9-quinquies anche al gettito del 2015. Tale necessità risulta ancora più evidente se si considera che a partire dal 2015 la questione dei terreni agricoli si rende più complessa a causa dell’operare congiunto di esenzioni oggettive e soggettive (per i comuni parzialmente montani), tra le quali la detrazione dei 200 euro di cui al comma 1 bis art. 1 del decreto legge n.4 del 2015, suscettibili di acuire ampiamente la differenza tra le stime ministeriali ed il gettito effettivo.

13. SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ PER ANNUALITÀ PREGRESSE DERIVANTI DA DIFFORMI INTERPRETAZIONI DI NORME FINANZIARIE

“1. All’articolo 4, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. Non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali”.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a circoscrivere l'effetto delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità solo agli enti che abbiano visto riconosciuto uno sforamento in anni successivi per effetto di sentenze della Corte dei Conti per non corretta imputazione delle poste nei capitoli di bilancio, per gli anni 2013 e 2014, a seguito dell'insorgere di interpretazioni contrastanti delle norme finanziarie.

14. ESCLUSIONE SPESE D'INVESTIMENTO DA SALDO COMPETENZA PER I COMUNI ISTITUITI A SEGUITO DI FUSIONE

“1. All’articolo 4, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. All’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 729, è aggiunto il seguente:

“729-bis. Per gli enti locali costituiti a seguito di fusione a decorrere dal 1° gennaio 2012, per il triennio 2016-2018 nel saldo individuato ai sensi del comma 709 non sono considerate le spese sostenute da tali enti per interventi effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito, per un ammontare non superiore ad un terzo delle entrate considerate ai fini dell'applicazione del saldo così come individuate dal comma 710.”

Motivazione

La proposta di emendamento prevede l'esclusione dal saldo finale di competenza di cui al comma 709 delle spese sostenute a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito dagli enti locali sorti a seguito di fusione a partire dal 2012. Secondo le attuali disposizioni gli enti locali sorti a seguito di fusione, diversamente da quanto previsto dalla normativa del Patto di stabilità interno, sono pienamente soggetti alle regole del nuovo saldo di competenza di cui al comma 709 della legge di stabilità 2016.

L'esclusione richiesta è motivata in ragione delle maggiori spese che tale percorso di innovazione istituzionale inevitabilmente comportano nel medio periodo a carico di tali enti e che invece, in mancanza della previsione normativa proposta, verrebbero conteggiate tra le spese del saldo.

15. DISSESTO. DISPONIBILITÀ DI FONDI PER ANTICIPAZIONI ENTI LOCALI IN DISSESTO A VALERE SUL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 243-BIS TUOEL

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

“Art. 4-bis . Disponibilità di fondi per anticipazioni enti locali in dissesto a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-bis TUOEL”

1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 30 giugno 2015 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo complessivo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° luglio 2015 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo complessivo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

La proposta normativa ha la finalità di facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi.

In particolare, il comma 412-bis prevede anticipazioni di liquidità a favore degli enti dissestati, in ciò richiamando analoghe operazioni finanziate per gli enti territoriali con il decreto legge n. 35/2013 e con successivi stanziamenti di risorse per gli anni 2014 e 2015.

La disposizione prevede che l'anticipazione venga destinata all'incremento della massa attiva di risanamento degli enti locali dissestati, sia a favore di quelli già destinatari di analoghe provvidenze sia a favore dei nuovi enti dissestati. Per tale finalità è previsto un contributo triennale (dal 2015 al 2017) pari ad un massimo di 150 milioni annui per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 30 giugno 2015 ed un analogo contributo triennale (dal 2016 al 2018) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dopo il 30 giugno 2015 o lo dichiareranno entro il 2019.

Il Ministero dell'interno concede ed eroga l'anticipazione di liquidità, effettuando la ripartizione in base alla massa passiva censita ed alla dimensione demografica. Le somme sono erogate all'ente locale che, in tempi molto brevi (30 giorni) deve metterle a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione che - a sua volta - dovrà provvedere (entro 90 giorni) al pagamento dei debiti finanziati.

Le somme anticipate saranno poi restituite in base ad un piano di ammortamento (della durata massima ventennale) unitamente agli interessi.

Per gli ulteriori aspetti procedurali di dettaglio si rinvia al decreto interministeriale dell'11 gennaio 2013, emanato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del TUEL.

La disposizione proposta non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto l'anticipazione concessa ed erogata utilizza lo stanziamento del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La possibilità di destinare parte delle risorse del predetto Fondo di rotazione agli enti in dissesto finanziario nasce dall'esiguo numero di enti che, al 30 ottobre 2015, hanno chiesto l'accesso al Fondo de quo ai sensi dell'articolo 243-bis TUOEL, nonché dall'ormai consolidata diminuzione degli enti che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

16. DISSESTO. ALLUNGAMENTO DEI TERMINI PER CONSEGUIRE IL BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

“1. All’articolo 4, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. All’articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dopo il comma 715, aggiungere il seguente comma:

715-bis. I comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato con l'articolo 24 del decreto legge n.159 del 1° ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 222 del 29 novembre 2007 e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell’Interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio nella durata massima di 10 anni”.

Motivazione

La norma proposta consente agli enti in dissesto che abbiano presentato il piano di estinzione dei debiti di ripianare il debito residuo in 10 anni, anziché in 3, equiparando il termine a quello previsto dall’art. 243-bis comma 5 del TUEL per il ripiano del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti in pre-dissesto. Analogo termine è previsto per la rateizzazione del pagamento dei debiti fuori bilancio.

17. DISSESTO. APPLICABILITÀ DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI EX D.LGS 118/2011

“1. All’articolo 4, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis.All’articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dopo il comma 715, aggiungere il seguente comma:

“715-bis. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. In tal caso gli enti dissestati sono obbligati a iscrivere nell’ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile del 2015. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L’ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Motivazione

La normativa vigente non consente, ad oggi, ai comuni che hanno dichiarato il dissesto di applicare il decreto legislativo 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione a questa condizione, sono emerse nella realtà casistiche in cui i comuni non riescono a chiudere un bilancio stabilmente riequilibrato privo di disavanzi. L’allineamento ai sistemi contabili armonizzati sin dal 2016, come proposto dalla norma, consentirà agli enti che non hanno ancora approvato il bilancio stabilmente riequilibrato di porre al sicuro anche l’equilibrio dei bilanci futuri.

Difatti, unitamente alla ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato gli enti dissestati sarebbero messi in grado di approvare la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi sulla base di preconsuntivi che potranno coincidere con gli esercizi relativi alle ipotesi di bilancio per esempio 2012- 2013- 2014 e 2015 e determinare così il disavanzo tecnico da distribuire sul più ampio arco temporale previsto dalla riforma della contabilità (dd.lgss. 118/2011 e 126/2016).

18. UFFICI GIUDIZIARI -

Art. 2.

Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa

All'art. 2 aggiungere il seguente comma

“3. All'art 21- quinquies comma 1 del decreto legge 27 giugno 2015, n.83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole “manutenzione ordinaria” sono aggiunte le seguenti: “, pulizia e facchinaggio”
- b) dopo le parole “personale comunale” sono aggiunte le seguenti : “o da questi incaricato”

MOTIVAZIONE

Nell'ambito del trasferimento dai Comuni al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di funzionamento degli uffici giudiziari, è maturata la disposizione dell'art. 21 quinquies del DL 83/2015 che, per un determinato periodo transitorio, ha previsto la possibilità di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra ANCI e il Ministero della Giustizia. Il meccanismo consente agli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi, per determinate attività, dei servizi forniti dal personale comunale. La Convenzione quadro è stata firmata lo scorso 27 agosto e la proposta emendativa intende ora riferirsi alle attuali difficoltà riscontrate e presenti nei territori nella gestione di tali uffici, in considerazione dell'esperienza maturata dai Comuni.

19. SOGGETTI AGGREGATORI – PERSONALE

Art. 7.

Proroga di termini in materia di infrastrutture e Trasporti

All'art. 7 aggiungere il seguente comma

12. All'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 secondo periodo, dopo le parole: " Le Regioni," aggiungere le seguenti parole: "e gli altri soggetti aggregatori di cui all'art. 9 comma 2 del dl 66/2014 convertito in legge n. 89/2014"

Motivazione

Nell'attuale formulazione della legge stabilita al comma 512 e' prevista la possibilità per le regioni, in qualità di soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 comma 1 del dl 66/2014 convertito in legge 89/2014, di assumere personale per lo svolgimento del ruolo di aggregatore della domanda di beni servizi e lavori.

Diversamente, ai soggetti aggregatori di cui all'art. 9 comma 2 del dl 66/2014 convertito in legge 89/2014, tale possibilità di assumere personale e' preclusa. Pertanto con l'accoglimento della proposta emendativa si rafforzerebbe il ruolo di tali soggetti evitando di creare inefficienze e ulteriori squilibri tra le regioni da una parte, e le città metropolitane e le due province di Perugia e Vicenza dall'altra (iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori art. 9 comma 2 del dl 66/2014 presso l'ANAC) le quali si trovano, allo stato attuale, in una fase di start up per lo svolgimento di tale ruolo "aggregante" rispetto all'esperienza più "matura" delle regioni come centrali di committenza.

Ad adiuvandum si opererebbe in piena armonia con la Costituzione laddove prevede la equiordinazione degli enti locali rispetto alle regioni e allo Stato.